




PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Finanziato
dall'Unione europea

**RETE
PAC**
Connessioni che seminano opportunità



**Individuazione delle Non conformità pertinenti
per l'intervento di Sviluppo Rurale SRA 29
“Pagamento al fine di adottare e mantenere
pratiche e metodi di produzione biologiche”
nell'ambito delle Non conformità definite dal
Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024
per gli operatori biologici**

Documento tecnico

Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027

Progetto 01.09 - Condizionalità ambientale/baseline, controlli e sanzioni

Scheda ISMEA, IS 01 - Azioni dirette a supporto del PSP

Organismo nazionale responsabile della Rete nazionale della PAC

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Direzione Generale Sviluppo Rurale

Direttore Generale: Simona Angelini

Hanno collaborato al documento: Autorità di Gestione delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Antonio Frattarelli, Riccardo Meo, Giovanna Rivieccio, Paolo Torrelli (MASAF), Isabella Foderà (Rete PAC)

Data: dicembre 2025

Impaginazione e grafica: Mario Cariello, Roberta Ruberto

INDICE

1. Introduzione	5
2. Individuazione delle non conformità pertinenti all'intervento SRA 29 (PSP 2023-2027)	6
3. Glossario.....	7

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto tenendo in stretta considerazione la nuova disciplina nazionale relativa al settore biologico, in particolare in merito alla gestione delle non conformità accertate dagli Organismi di Controllo (OdC) a carico degli operatori del biologico e costituisce uno strumento tecnico di supporto destinato alle Amministrazioni Regionali/delle Province Autonome per la definizione delle riduzioni ed esclusione dal premio dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP).

Il presente testo ha una natura esclusivamente tecnica e si propone come una traccia operativa. Esso non sostituisce le prerogative decisionali delle singole Regioni, ma è volto a facilitarne il lavoro istruttorio in merito all'intervento SRA 29, fornendo orientamenti condivisi per l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Questo documento tecnico si basa sulle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024, che introduce e adotta un catalogo comune di misure applicabili agli operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità e abroga la precedente normativa in materia, ossia il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 e il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 18096.

Si evidenzia, inoltre, che con il successivo Decreto Ministeriale n. 149834 del 1° aprile 2025 è stata stabilita la proroga dell'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024. La nuova disciplina ha, pertanto, efficacia a partire dal 1° gennaio 2026.

Il documento che segue intende, quindi, fornire un quadro aggiornato e operativo alla luce di queste recenti modifiche normative.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ PERTINENTI ALL'INTERVENTO SRA 29 (PSP 2023-2027)

La tabella allegata al presente documento elenca le non conformità (NC) individuate dal Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 più strettamente pertinenti per l'intervento SRA 29 ("*Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologiche*") allo scopo di favorire una gestione il più possibile omogenea sul territorio nazionale delle riduzioni ed esclusioni dal premio a carico dei beneficiari dell'intervento SRA 29.

La tabella è stata elaborata dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del Coordinamento Tecnico Interregionale, con il supporto MASAF.

Al fine di una consultazione immediata, la tabella:

- riporta le codifiche e le descrizioni delle NC e i livelli di "gravità" (scarsa entità, grave, critica) delle misure (codici B*), ove applicabili, associate ad ogni NC come da allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024;
- identifica le pertinenze, verificando se la specifica violazione riscontrata nel regime biologico abbia una ricaduta diretta sugli impegni previsti dall'intervento SRA 29, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento;
- fornisce la base tecnica al fine di applicare quanto previsto dal DM n. 93348 del 26 febbraio 2024, garantendo la definizione di un sistema di riduzioni ed esclusioni che sia il più possibile proporzionato e armonizzato, assicurando un'efficace implementazione della strategia per l'agricoltura biologica.

Per consentire un'interpretazione univoca del documento, si riporta di seguito un glossario che ha la finalità di agevolare la lettura e la corretta interpretazione delle griglie sanzionatorie, fornendo definizioni condivise dei termini tecnici in esse riportati per finalità di chiarezza operativa. Queste non costituiscono un quadro definitorio vincolante a livello nazionale e non sostituiscono né integrano le disposizioni legislative vigenti.

3. GLOSSARIO

Definizioni per la lettura della tabella allegata al presente documento.

Sigla: classificazione univoca che individua l'area tematica cui è riconducibile la non conformità (Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 n. 323651).

Codice: enumera in maniera progressiva, per ciascuna area tematica, le criticità di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024.

Non conformità: mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1 del D.lgs. 148 del 6 ottobre 2023.

Non conformità di scarsa entità: ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del D.lgs. 148 del 6 ottobre 2023, nel caso in cui ricorrono cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale.

Non conformità grave: ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del D.lgs. 148 del 6 ottobre 2023, nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di scarsa entità;
- e) è intenzionale.

Non conformità critica: ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del D.lgs. 148 del 6 ottobre 2023, nel caso in cui ricorrono cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;

d) è intenzionale.

La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
- b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

Misura: azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformità accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto.

Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del DM n. 323651 del 18 luglio 2024 le misure sono le seguenti:

- a) presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0);
- b) miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1);
- c) soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità (B2);
- d) divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3);
- e) nuovo periodo di conversione (B4);
- f) limitazione dell'ambito di applicazione del certificato (B5);
- g) sospensione del certificato (B6);
- h) ritiro del certificato (B7);
- i) obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).

Pertinente: non conformità riscontrata nel regime biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 che ha una ricaduta diretta sugli impegni previsti dall'intervento SRA 29.

Entità: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera i) del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024, parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Gravità: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera j) del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024, parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi propri dell'impegno in questione.

Durata: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera k) del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024, parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perduta l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED: i tre parametri dell'inosservanza (Entità, Gravità e Durata) possono assumere livello 1 (basso), 3 (medio) o 5 (alto) in relazione alle misure applicate alle singole NC.

Montante: elemento dell'intervento al quale deve essere applicata la percentuale di riduzione o Allegato 1 l'esclusione a seguito del riscontro di

una o più non conformità. A seconda della natura della non conformità, il montante può interessare:

- l'Intervento;
- il Gruppo colture, in tal caso il montante è limitato alle superfici che appartengono alla stessa categoria di premio, ossia che hanno lo stesso valori di aiuto unitario per ettaro;
- la Singola coltura, in tal caso il montante si restringe alla sola superficie occupata da una specifica coltura e si applica quando la non conformità riguarda esclusivamente quella produzione;
- la superficie interessata dalla violazione;
- il Settore zootecnico, in tal caso il montante è costituito dal premio aggiuntivo "bovini-suini-ovicaprini" di SRA 29.

Rete Nazionale della PAC
Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Via XX Settembre, 20 Roma

reterurale@politicheagricole.it



Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027